

# enercom CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA – ALLEGATO A

## ART. 1 – Definizioni

Le abbreviazioni riportate nel presente contratto, hanno il seguente significato: **ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, (pubblicata sulla G.U. n. 270 del 18 novembre 1995). I testi delle delibere dell'Arera possono essere consultati e scaricati dal sito [www.arera.it](http://www.arera.it) (sezione "Atti e provvedimenti"). **BT**: bassa tensione. **CLIENTE BUON PAGATORE**: Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio. **CONSUMATORE**: ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Codice del Consumo, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. **CPG**: Allegato B Condizioni Particolari Gas che sono parte integrante del contratto. **CPE**: Allegato B Condizioni Particolari Energia Elettrica che sono parte integrante del contratto. **GN**: Gas naturale. **EE**: Energia elettrica. **PDF**: Proposta di Particolarità, modulo contrattuale contenente il testo della proposta di contratto. **PaDR**: Punto di riconsegna, punto in cui Enercom S.r.l. mette a disposizione il gas naturale al Cliente. **POD**: Point of Delivery o punto di prelievo, punto in cui Enercom mette a disposizione l'Energia Elettrica al Cliente. **Contratto a distanza**: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; **Contratto negoziato fuori dei locali commerciali**: qualsiasi contratto tra il professionista e il Consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore. **Attivazione della fornitura**: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la fornitura è posta in carico al Fornitore; **Bolletta 2.0**: è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato; **Cessazione della fornitura**: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra Enercom e il Cliente; **strumentale** o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una volta; **Cliente domestico**: è la persona fisica che acquista gas naturale/energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali; **Cliente non domestico**: è la persona fisica o giuridica con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico; **Cliente** o **Cliente finale** altri usi: è la persona fisica o giuridica interamente connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico; **Clienti titolari di bonus sociale GN**: sono i Clienti domestici di gas naturale che risultino in condizioni di disagio economico così come definiti all'articolo 2, comma 2.3 del TIBEG (Allegato A alla Deliberazione 402/2013/R/com; **Clienti titolari di bonus sociale EE**: sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti dall'articolo 2, commi 2.2. e 2.3 del TIBEG; **Codice di condotta commerciale**: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato; **Codice del consumo**: è il D.Lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato; **Codice in materia di protezione dei dati personali**: è il D.Lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato e Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati); **Coefficiente C<sub>1</sub>**: coefficiente di conversione che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi [Smc]. **Condominio uso domestico**: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore; **Contratto**: è il contratto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica concluso sulla base dell'Offerta di mercato libero e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche; **Distributore del servizio di distribuzione di gas**: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente; **Distributore del servizio di energia elettrica**: soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **Fattura**: è il documento denominato fattura sintetica, oggetto della presente Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con Enercom S.r.l.. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205; **Fattura di chiusura**: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di GN e di EE in essere tra Fornitore e Cliente finale; **Fattura di periodo**: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale; **Fornitore**: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto; **Fornitore di ultima istanza (FUI)**: è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore; **Forza maggiore**: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione; **Gruppo di misura misuratore**: è l'insieme delle apparecchiature necessarie a prelevare e misurare la misura del gas naturale e/o dell'energia elettrica presso il Punto di fornitura; **Mercato libero**: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale e/o l'energia elettrica; **Parti**: sono il Cliente ed Enercom S.r.l.; **Punto di riconsegna**: è il punto di riconsegna in cui Enercom S.r.l. mette a disposizione il gas naturale e/o l'energia elettrica al Cliente; **RDDG**: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas; **RTT**: è la Regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per il secondo periodo di regolazione 2024-2027; **Servizio di default**: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disallantato o trovi un Fornitore; **Servizi di ultima istanza**: per il servizio gas sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default, di distribuzione e dal FUI; **Sil**: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n. 192 del 18 agosto 2010; **Sistema Indennitario**: è il sistema che garantisce la copertura finanziaria in caso di mancato incasso di credito e di parte eccedente relativi a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale prima della data di effetto dello switching per il servizio prepagato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni; **Supporto duvolevole**: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica; **Switching**: è i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione; per l'energia elettrica è la successione di un utente di disaccoppiamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del disaccoppiamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; **Terna**: è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **TIBEG**: il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per la fornitura di energia elettrica e gas naturale; **TIC**: il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione di riferimento; **TICO**: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; **TIF**: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; **TIME**: è il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica; **TIMG**: è il Testo integrato morosità gas; **TIMOE**: è il Testo integrato della morosità elettrica; **TIOD**: è il Testo integrato delle regolazioni output-based e della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica; **TIOC**: Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica; **TIOV**: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; **TIRV**: è il Testo integrato in materia di misure produttive per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria; **TISIND**: è il Testo integrato che regola il sistema indennitario a carico del cliente finale moroso; **TIT**: è il testo integrato delle disposizioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica; **TIVG**: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti; **TIV**: è il Testo integrato delle disposizioni dell'Arera per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza. Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it).

**1.2** Al presente Contratto trovano applicazione le Deliberazioni o i provvedimenti adottati dall'ARERA o da altri Enti e/o Autorità competenti aventi carattere indogabile, i cui riferimenti sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche e integrazioni; analogamente sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni anche tutti gli ulteriori riferimenti normativi richiamati nel Contratto.

## ART. 2 – Oggetto

**2.1** Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica al Cliente da parte di Enercom S.r.l. presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti condizioni generali di fornitura e le condizioni economiche offerte nell'ambito del Contratto.

**2.2** Enercom S.r.l. si impegna a fornire al Cliente il GN e/o l'EE al PaDR e/o al POD presso l'indirizzo di fornitura ivi indicato nella Pdf. I rapporti contrattuali hanno per oggetto la fornitura di EE e/o di GN ai Clienti domestici di Energia Elettrica e/o gas naturale, compresi di condomini con uso domestico con consumo complessivamente inferiore a 200.000 Smc/anno, ai Clienti non domestici di Energia elettrica serviti in BT e/o ai Clienti non domestici di gas naturale con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno; detti rapporti contrattuali, ancorché contestualmente attivati e congiuntamente regolamentati, debbono considerarsi a tutti gli effetti autonomi tra loro, salvo che non sia diversamente previsto nelle Condizioni Particolari Gas.

**2.3** Per quanto concerne la fornitura di energia elettrica, verrà considerata la potenza impegnata indicata dal Cliente; e ciò sino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore Elettrico. In caso di difformità tra i due dati, prevarrà, comunque, quello comunicato dal Distributore Elettrico. Il Cliente, se non in residenza presentata dal Cliente in sede di accettazione, non può preavvertire invece (in caso di discordanza) su qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione già resa dal Cliente a Enercom S.r.l. o ad altro soggetto terzo; tale ultima dichiarazione sarà poi trasmessa al Distributore da parte di Enercom S.r.l..

## ART. 3 – Conclusioni del Contratto e diritto di ripensamento

**3.1** Il Contratto si può concludere a seguito della Proposta irrevocabile del Cliente ex art. 1329 c.c. "Pdf" o per adesione.

**3.2** Nel caso di sottoscrizione della "Pdf" il Contratto si perfeziona nel momento in cui Enercom S.r.l. comunica la propria accettazione al Cliente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della "Pdf". Trascorsi i suddetti termine, in mancanza dell'accettazione o del rifiuto da parte di Enercom S.r.l., la richiesta si intende decaduta. Entro quest'ultimo termine Enercom S.r.l. comunica per iscritto al cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di contratto si intende decaduta. Il contratto si conclude con la ricezione da parte del cliente dell'accettazione di Enercom S.r.l. Nei contratti conclusi a distanza e/o negoziati fuori dai locali commerciali, ai sensi dell'art. 1326 c.c., le Parti concordano che il contratto dovrà ritenersi concluso trascorsi 10 (dieci) giorni solari dall'inizio della lettera di accettazione da parte di Enercom S.r.l. all'indirizzo e secondo le modalità indicate dal cliente, salvo prova contraria.

**3.3** Per quanto non espressamente indicato nelle presenti Condizioni Generali si rinvia al Codice di Condotta commerciale e al Codice di Consumo. L'efficacia del Contratto è in ogni caso subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c.:

- all'effettiva sottoscrizione della Dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 in relazione all'art. 5 del D.L. 47/2014 convertito in legge n.80/2014 e ss.mm.ii, al titolo di occupazione dell'immobile oggetto della fornitura unitamente alla corretta compilazione dei relativi dati catastali; - all'effettiva titolarità del Cliente, secondo le normative ARERA vigenti, del PaDR/POD oggetto della fornitura in oggetto, pena la risoluzione del Contratto; il Cliente, abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto; - esista già un adeguato allacciamento alla rete di Distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta;

- il Cliente sia dotato di un Impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; - abbia avuto buon esito la procedura di cambio del fornitore presso i Distributori locali;

**3.4** Se il Cliente che sottoscrive il Contratto o la Pdf non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura, con la sottoscrizione attestata, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha dato il proprio assenso alla fornitura.

**3.5** Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecnico di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, ai più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, Enercom consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto duvolevole.

**3.6** Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, Enercom S.r.l. è tenuta a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d'accordo, su un altro Supporto duvolevole. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, Enercom fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto duvolevole, prima dell'Attivazione della fornitura.

**3.7** Nel caso di contratti stipulati a distanza tramite canale telefonico, dopo la prima telefonata, Enercom S.r.l. metterà a disposizione del Cliente la copia integrale del contratto mediante apposito link inviato a mezzo SMS o e-mail, oppure mediante posta ordinaria. Successivamente alla ricezione della documentazione contrattuale da parte del Cliente, Enercom S.r.l. provvederà ad acquisire dal Cliente l'ulteriore conferma del consenso a procedere all'attivazione della fornitura attraverso una seconda telefonata registrata.

**3.8** In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Enercom S.r.l. perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura, il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al Sil nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

**3.9** Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto – o entro 30 (trenta) giorni se concluso durante visite non richieste presso l'abitazione del consumatore o escursioni organizzate per la promozione e per la vendita di prodotti ai consumatori –, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta, presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto; b. mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. Enercom S.r.l. consente al Cliente di compilare e inviare elettronicamente la dichiarazione di cui alla lettera al ovvero il modulo di ripensamento di cui alla lettera b). In tali casi, Enercom S.r.l. è tenuto a comunicare senza indugio al Cliente la conferma di ricevimento, su un Supporto duvolevole, del recesso esercitato.

**3.10** L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.

**3.11** Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.

**3.12** La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento.

**3.13** Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

**3.14** Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la stessa continua a essere garantita dal precedente Fornitore;

b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedire l'attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone esplicita richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.

**3.15** Nei casi di cui sopra, Enercom S.r.l. non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

## ART. 4 – Contratti di Trasporto, Trasmissione, Distribuzione, Disaccoppiamento e Connessione

**4.1** Per l'esecuzione della fornitura/EE Enercom S.r.l. provvederà a stipulare i Contratti di Trasporto e Distribuzione di GN e/o di Trasmissione, Distribuzione e Disaccoppiamento della EE e a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno, a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai Gestori di Rete competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa del Contratto.

**4.2** Con particolare riferimento alla fornitura di EE ed al fine di cui all'art. 4.1, il Cliente conferisce ad Enercom S.r.l. a titolo gratuito ed irrevocabile: a) Mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione e gestione, in nome proprio e nell'interesse del Cliente, del Contratto di disaccoppiamento dell'EE con il Gestore della rete e del contratto di trasporto relativo all'AI/ POD oggetto della fornitura con il distributore; b) Mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Connessione alla rete elettrica, allegato al Contratto di Trasporto, per tutti i punti di prelievo oggetto del presente contratto.

**4.3** Per le richieste inoltrate da Enercom al Distributore elettrico, per conto del Cliente, per l'esecuzione di prestazioni di cui al Testo integrato "TIOD" (regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura) inerente la connessione dei siti alla rete elettrica, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dal "TIC" - Testo integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione - per le singole prestazioni, il cliente riconoscerà ad Enercom S.r.l. per ciascuna richiesta inoltrata al distributore elettrico competente un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dal "TIV" vigente.

## ART. 5 – Decorrenza, Durata e Risoluzione

**5.1** Il contratto è a tempo indeterminato.

**5.2** Il contratto ha esecuzione con la somministrazione di GN e/o di EE nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente e compatibilmente con i tempi tecnici richiesti.

**5.3** In particolare, in caso di switch, la somministrazione da parte di Enercom S.r.l. avrà inizio secondo i tempi stabiliti ai sensi dell'Allegato A alla legge 202/216/R/com e ss.mm.ii, e compatibilmente con l'intervento efficace del recesso esercitato dal Cliente verso il precedente fornitore. In ipotesi di voltura verranno seguite le previsioni di cui alla Delibera 102/2016/R/com e ss.mm.ii (gas naturale) e della delibera 398/2014/R/eeI e ss.mm.ii (energia elettrica). Dell'accettazione o rifiuto della voltura viene data comunicazione al cliente entro due giorni lavorativi dalla richiesta nel rispetto dell'eventuale termine per il preavviso per l'esercizio del diritto di ripensamento. Ai sensi della regolazione vigente il fornitore non può rifiutare la richiesta di voltura qualora il cliente dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile presso cui si chiede la fornitura, ovvero per motivi diversi. In caso di rifiuto della voltura il cliente, posto l'assolvimento degli obblighi di certificazione del relativo titolo in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura, potrà sottoscrivere un nuovo contratto con una controparte commerciale.

**5.4** Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincida con la data presunta di inizio della somministrazione indicata nella nota informativa, Enercom provvede a informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo tramite idonea comunicazione.

**5.5** Nel caso in cui venga attivata una delle forniture (GN/EE), se richieste entrambe dal Cliente il contratto ha esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, ed Enercom ne dà comunicazione scritta al cliente.

**5.6** Nel caso previsto al comma precedente e nel caso di attivazione non contestuale delle forniture di GN/ EE se richieste entrambe dal Cliente, resta inteso che l'esecuzione del Contratto decorre dall'attivazione rispettivamente dell'unità fornitura o della prima delle due forniture richieste.

**5.7** Enercom s.r.l. si riserva comunque, fin da ora, della facoltà di avvalersi della possibilità di revocare la richiesta di switching, ai sensi del TIMOG e del TIMOE qualora: i) il cliente risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di cambio fornitore; - il cliente risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi del TISIND; - con riferimento al medesimo cliente siano stati eseguiti, da parte del distributore, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura anche diverso da quello per cui si chiede l'accesso. A seguito dell'esercizio della predetta facoltà, non verrà data esecuzione al contratto di vendita tra Enercom S.r.l. ed il cliente e gli effetti del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno.

**5.8** Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del servizio di distribuzione le seguenti informazioni relative al POD e/o POD oggetto della richiesta di switching: a) l'eventuale chiusura del PaDR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del PaDR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PaDR e/o POD per morosità, oltre quelle eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching oltre quelle eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l'accessibilità a meno del PaDR. Enercom s.r.l. si riserva, inoltre, di revocare, la richiesta di switching ai sensi del TIMOE e TIMG, e quindi di non dare esecuzione al contratto di fornitura, qualora il cliente fosse in precdenza fornito dall'esercente la fornitura di ultima istanza o dal servizio di default (per quanto concerne il gas naturale).

**5.9** Qualora l'utente del servizio di distribuzione che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione, esercita la facoltà di cui al punto precedente delle presenti condizioni generali, a seguito delle informazioni di cui al comma precedente ricevute dall'impresa di distribuzione, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno.

## ART. 6 – Recesso

**6.1** Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al Sil nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni del mese precedente la data di cambio fornitura.

**6.2** In ogni caso il cliente può recedere per cessazione della fornitura, anche limitatamente a una delle forniture, in qualunque momento inviando comunicazione scritta a Enercom S.r.l., ai riferimenti di cui al successivo art. 18, con un termine di preavviso non inferiore a 1 (uno) mese decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte di Enercom S.r.l. A seguito della comunicazione di recesso, Enercom S.r.l. provvede ad effettuare le necessarie operazioni al fine di rendere effettiva la cessazione della fornitura. Fino a detta operazione il cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE. In mancanza di recesso scritto il cliente rimane obbligato al pagamento dei consumi di GN e/o EE e ai qualsiasi spesa ed onere che dovesse rendersi necessario oltre al risarcimento degli eventuali danni anche per tutto il periodo in cui, pur non essendo più il fruitore continuerà ad essere intestatario del contratto. E' responsabilità del Cliente consentire l'accesso del distributore ai locali di fornitura, qualora necessario per la disattivazione dell'utenza.

Il Cliente resta inoltre responsabile dei consumi di GN e/o EE e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore.

**6.3** Enercom S.r.l. ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche limitatamente a una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta al cliente a mezzo raccomandata AR e/o posta elettronica certificata, con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi decorrenti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.



**6.4** Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare le richieste di switching in base alle seguenti informazioni: a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo; b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa; c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) la data di attivazione del Servizio di default; g) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura;

**6.5** In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, Enercom S.r.l. può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

**6.6** Qualora Enercom S.r.l. intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuta a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del Contratto, che lo stesso non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì menati gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

**6.7** Superato il termine di cui al comma precedente, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

**6.8** Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura Enercom S.r.l. riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluiti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi Enercom S.r.l. avrà comunque la facoltà di: a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore; b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

## ART. 7 – Condizioni Tecniche – Responsabilità

**7.1** La fornitura avverrà nel rispetto dei livelli di qualità commerciali disposti dall'ARERA per le società di vendita GN ed EE come indicati nei "livelli di qualità commerciale" allegati alla scheda.

**7.2** Il Cliente si impegna ad utilizzare il GN e/o l'EE per gli usi a seconda delle caratteristiche (pressione, potenza disponibile, tensione, ecc...) indicati nel contratto e/o Pdf e in coerenza a quanto previsto nelle condizioni tecniche di trasporto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, dichiarando sin d'ora di essere a conoscenza dell'obbligo di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell'impianto interno previste dalla normativa vigente e dichiarando, altresì, di essere consapevole che, nel caso di variazione della portata termica di GN è richiesta la consegna della dichiarazione di conformità.

**7.3** Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel contratto e/o Pdf, con particolare riferimento all'uso del GN e/o EE. In tal caso le parti concorderanno le necessarie modifiche contrattuali. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e, nel caso di condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare tempestivamente a Enercom S.r.l. eventuali variazioni intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date di cessazione e di subentro nella carica e le generalità complete del nuovo amministratore.

**7.4** Tutti i misuratori sono muniti di sigillo a garanzia apposto dal Distributore ed essi rimangono di proprietà dello stesso. Il Cliente ha l'onere di accertare che il misuratore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. Il Cliente deve, inoltre, assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti installati presso i PdR/POD. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei misuratori, nonché qualsiasi prelievo fraudolento, danno luogo a conguagli dei consumi non misurati, determinati con un'opportuna stima dal distributore, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azioni giudiziarie contro il cliente.

**7.5** Il Cliente è consapevole che il gas può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e far osservare. Il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e a rispettare le norme di buona tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al distributore eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate a monte del PdR/POD. Enercom S.r.l. non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti e segnamente per incidenti occorsi al cliente o a terzi, in conseguenza della violazione delle disposizioni contenute nel contratto di trasporto dell'EE, dell'uso improprio del gas naturale e dell'energia elettrica, della mancata osservazione delle norme di prudenza e sicurezza e della mancata rispondenza alle norme tecniche degli impianti del cliente.

**7.6** Il Cliente è responsabile delle eventuali modifiche, difetto di manutenzione o per incuria sugli impianti che possano compromettere la sicurezza e il mal funzionamento degli stessi.

**7.7** Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere a qualsivoglia titolo, avanzati dal cliente nei confronti di Enercom S.r.l. per i casi in cui si verifichino delle interruzioni o irregolarità dell'erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al distributore e/o al trasportatore nazionale, ivi comprese le sospensioni della fornitura dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti, e per ammissioni del contatore. In tali casi l'interruzione, l'irregolarità, ovvero la mancata erogazione, non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto ad Enercom di provvedere al trasporto del GN e/o dell'EE in qualsiasi modo fino al PdR/POD.

**7.8** Il Cliente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere a terzi il gas naturale e/o EE forniti;

**7.9** Per le offerte di fornitura di energia elettrica, ai fini dell'Articolo 2, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e, del contratto di dispiacimento con Terna e nel caso di fornitura di gas richiederà l'accesso al servizio di distribuzione al distributore secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

**7.10** Il Cliente riconosce il diritto del Distributore di accedere in ogni momento al misuratore per le operazioni di lettura, ispezione e controlli tecnici, nonché per tutte le altre attività che si dovessero rendere necessarie per il corretto e pieno adempimento del servizio di distribuzione e somministrazione gas e/o energia elettrica o in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale. Il Cliente presta pertanto, sin d'ora, il proprio irrevocabile assenso obbligandosi a consentire al personale del Distributore il libero accesso ai propri fondi o locali ove è collocato il misuratore.

**7.11** Enercom S.r.l. si potrà servire di uno o più soggetti terzi per la conclusione del contratto per il servizio di distribuzione. Nei casi di inadempimento di Enercom S.r.l. verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto per il servizio di distribuzione e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.

**7.12** Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne Enercom S.r.l. in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

**7.13** Enercom S.r.l. avrà facoltà di risolvere il contratto, senza ulteriore avviso, in caso di mancata collaborazione del Cliente (anche solo una volta) nei termini di cui al successivo art. 15.1, lettera h), a insindacabile giudizio del fornitore.

## ART. 8 – Condizioni economiche di Fornitura

**8.1** Le condizioni economiche relative al presente contratto sono indicate nelle CPG e/o CPE, che il cliente dichiara di averne ricevuto copia, di averle esaminate, accettate in ogni loro parte e sottoscritte quale parte integrante e sostanziale del contratto.

**8.2** L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di volta o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato nell'apposito modulo allegato al contratto.

**8.3** La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa da Enercom S.r.l.

**8.4** Ove Enercom S.r.l. non fosse in grado, per causa o essa non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

## ART. 9 – Rilevazione dei Consumi

**9.1** La rilevazione dei dati di misura e gli eventuali controlli di validità dei dati rilevati sono di esclusiva responsabilità del Distributore che è tenuto ad effettuarli conformemente alle periodicità stabilite dall'ARERA, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute nel corso del rapporto contrattuale.

**9.2** In particolare per la fornitura di GN, il TIVG, prevede: a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno, 1 tentativo di raccolta l'anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, 2 tentativi di raccolta l'anno; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, 3 tentativi di raccolta l'anno; d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, un tentativo mensile.

Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter, l'impresa di distribuzione è tenuta, ai sensi del comma 51.1. del TIVG ad effettuare una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento.

Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di smart meter di classe G4 o G6, in alternativa a quanto previsto al comma 51.1 del TIVG, l'impresa di distribuzione effettua una lettura mensile senza dettaglio giornaliero onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento o, in subordine, realizzato fino a uno dei primi tre giorni successivi all'ultimo giorno gas del mese di riferimento. In caso di raccolta della misura di cui ai commi 51.1 o 51.2 del TIVG non andata a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta ad acquisire e mettere a disposizione tale lettura contestualmente alla raccolta e alla messa a disposizione delle letture del mese successivo.

**9.3** Per la fornitura di EE, la quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore.

**9.4** Il Cliente può tuttavia effettuare l'autolettura del misuratore nel periodo e con le modalità indicate in fattura. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici dello stesso. Tutte le letture e autoletture pervenute nello stesso periodo di fatturazione saranno utilizzate per il calcolo della fattura a conguaglio. In caso di incompatibilità tra autoletture e letture del distributore effettuate nello stesso periodo di fatturazione, la lettura utilizzata sarà quella rilevata dal Distributore.

**9.5** Il Cliente riconosce il diritto del Distributore di accedere in ogni momento al misuratore per le operazioni di lettura, ispezione e controlli tecnici, nonché per tutte le altre attività che si dovessero rendere necessarie per il corretto e pieno adempimento del servizio di distribuzione e somministrazione gas o in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale. Il Cliente presta, pertanto, sin d'ora, il proprio irrevocabile assenso obbligandosi a consentire al Personale del Distributore il libero accesso ai propri fondi o locali ove è collocato il misuratore.

**9.6** In merito alla fornitura di GN, in caso di tentativo di raccolta della misura non andata a buon fine, per i titolari di PdR dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, ai sensi di quanto previsto dal TIVG.

## ART. 10 – Fatturazione e Calcolo dei consumi

**10.1** La fatturazione avverrà con la periodicità indicata nella CPG e/o CPE che il Cliente è tenuto a leggere e sottoscrivere per accettazione contestualmente alla sottoscrizione del contratto o Pdf.

**10.2** Laddove il contratto preveda sia la somministrazione di gas che di energia elettrica verranno emesse fatture distinte per ciascuna tipologia di servizio.

**10.3** Ai sensi del TIF, Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella bolletta sintetica di periodo, il venditore è tenuto a

utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione; b) autoletture comunicate dal Cliente finale, validate dall'impresa di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal TIVG e dal TIF; c) dati di misura stimati. Le fatturazioni di GN sono emesse sulla base dei consumi riportati alle Condizioni Standard (Smc) determinati in funzione dei consumi rilevati ai contatori e resi disponibili dal Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura e validati dal Distributore stesso. Fra una lettura e autolettura e quella successiva la fatturazione potrà avvenire sulla base di consumi presunti stimati sulla base del consumo storico o, in assenza, su consumi dichiarati dal Cliente al momento della richiesta della fornitura. Le fatturazioni di EE sono emesse sulla base dei consumi rilevati a cura del Distributore o comunicati dal cliente mediante autolettura. In mancanza di tali dati Enercom potrà effettuare la relativa fatturazione in acconto sulla base dei dati di prelievo presunti elaborati da Enercom in funzione dei dati storici di consumo del Cliente o sulla base dei dati di prelievo presunti elaborati da Enercom in funzione dei dati storici di consumo del Cliente o sulla base del consumo annuo comunicato dal Cliente. Altrimenti Enercom entrerà in possesso dei dati di prelievo effettivi, comprese le autoletture, emetterà opportune fatture di conguaglio. Eventuali rimborsi saranno infatti corrisposti da Enercom con successivo accredito.

**10.4** In deroga all'articolo 6, comma 6, del TIF, se il dato di misura finale del periodo a cui si riferisce la bolletta è un'autolettura in finestra, potranno essere contabilizzati anche consumi effettivi o successivi consumi stimati.

**10.5** Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo nel quale l'errore sia effettivamente insorto, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. Tuttavia, qualora il conguaglio dei volumi generi tributi dovuti da Enercom s.r.l., i tempi di prescrizione saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materia fiscale.

**10.6** La fatturazione valida ai fini fiscali verrà emessa in formato elettronico tramite invio al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. La fattura, comprensiva della bolletta cd. "sintetica", di cui alla Delibera 501/2014/R/cm e ss.mm.ii., coniuverà a essere emessa nel rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta delibera; Enercom si riserva di non emettere fatture per importi superiori ai 10,00 (dieci) euro, che verranno sommati agli importi della successiva fattura. Copia della bolletta, emessa nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera 501/2014/R/cm e ss.mm.ii. viene inviata, di norma, in formato cartaceo. Per i Clienti che optano per il pagamento delle fatture mediante RID bancario/postale o bonifico bancario, Enercom S.r.l. rende disponibile un servizio di fattura on line che verrà adottato esclusivamente nei confronti dei Clienti che manifesteranno esplicita adesione per lo stesso servizio. In nessun caso Enercom S.r.l. potrà addebitare al Cliente un onere economico per la ricezione della bolletta. A seguito di richiesta di rettifica da parte da parte del Cliente per errori nella fatturazione a suo danno, di una fattura già pagata, l'accredito della somma non dovrà verrà effettuato nei tempi fissati dal TIVG. A seguito della cessazione della fornitura, a qualsiasi data intervenuta, il Cliente sarà altresì addebitato o accreditato gli eventuali importi consguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore. Le parti si riservano la possibilità di compensare i debiti e crediti derivanti dal contratto di somministrazione perfezionato. Le Condizioni economiche che disciplinano anche la periodicità della fatturazione sono disciplinate dalle CPG/CPPE sottoscritte dal Cliente.

## ART. 11 – Funzionamento difettoso del contatore e Verifica del contatore

**11.1** In caso di arresto o di presunto funzionamento difettoso del misuratore GAS, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero verde di "Pronto Intervento" del Distributore, indicato in fattura,

**11.2** In caso di arresto o di funzionamento difettoso, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero di "Servizio Guasti Elettrici" del Distributore, indicato in fattura, che provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.

**11.3** I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente e si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arena.it.

**11.4** Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte dai gestori di rete competenti per cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

**11.5** In ogni caso, Enercom, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Enercom non potrà essere ritenuta responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

**11.6** Enercom non risponderà altresì di alcuni danni che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e dei relativi misuratori. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle dei misuratori.

**11.7** Enercom non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

## ART. 12 – Garanzie

**12.1** Al Con riferimento alla fornitura di Gas Naturale, è facoltà di Enercom S.r.l. richiedere al Cliente, con addebito in fattura, una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

**12.2** Il livello del deposito cauzionale è ridotto per i punti di riconsegna nella titolarità di un cliente finale (che utilizza il gas naturale per finalità applicative in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibita ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una persona fisica) ai quali è riconosciuta la compensazione per la spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi del TIBEG. In questo caso il valore del deposito cauzionale richiesto è pari a 25,00 euro per utenze con consumi inferiori a 500 Smc/anno; 77,00 euro per utenze con consumi fino a 5.000 Smc/anno

**12.3** Per utenze con consumi superiori a 5.000 Smc/anno Enercom S.r.l. ha la facoltà di richiedere il deposito cauzionale come garanzia fino a un massimo di tre mensilità del consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per le utenze di Gas Naturale con consumi superiori a 5.000 Smc/anno , la domiciliazione bancaria o postale della fattura, può essere considerata da Enercom S.r.l. forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Enercom Srl si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere al Cliente sia la domiciliazione bancaria o postale che il deposito cauzionale, da prestarsi, quest'ultimo, nei termini di cui sopra.

**12.4** Enercom ha la facoltà di raddoppiare i livelli del deposito cauzionale di cui ai due punti precedenti qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; il cliente finale non abbia pagato il deposito di cui ai due punti precedenti e l'esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

**12.5** Qualora al termine di ogni anno solare l'entità dei consumi del Cliente vanti, Enercom si riserva la facoltà di adeguare il deposito cauzionale con addebito o accredito sulla prima fattura utile.

**12.6** In tutti i casi, Enercom si riserva, comunque, la facoltà di cessare la domiciliazione nel momento in cui una fattura domiciliata dovesse essere respinta e, affinché la fornitura possa continuare con regolarità occorrerà che il Cliente provveda a versare il deposito cauzionale secondo quanto previsto dal presente articolo, salvo non sia stato previsto che le forme di garanzia debbano essere il deposito cauzionale e la domiciliazione bancaria o postale contemporaneamente. In tale ultima ipotesi, Enercom valuterà di caso in caso.

**a) Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica**, è facoltà di Enercom S.r.l. richiedere il deposito cauzionale come garanzia fino a un massimo di tre mensilità del consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte. Per i Clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai sensi del TIBEG il valore del deposito cauzionale che potrà essere richiesto sarà pari a 5,2 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per punto di prelievo.

**12.7** Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato da Enercom, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a riscuotirlo con addebito nella prima fattura utile. Per tutte le utenze di Energia Elettrica, diverse da quelle intestate a Clienti titolari di bonus sociale, la domiciliazione bancaria o postale della fattura può essere considerata da Enercom forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Enercom si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere al Cliente sia la domiciliazione bancaria o postale che il deposito cauzionale, da prestarsi, quest'ultimo, nei termini di cui sopra.

**12.8** La domiciliazione bancaria o postale della fattura, può essere considerata da Enercom S.r.l. forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Enercom Srl si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere al Cliente sia la domiciliazione bancaria o postale che il deposito cauzionale, da prestarsi, quest'ultimo, nei termini di cui sopra.

**12.9** Il deposito cauzionale per il Cliente in ragione degli interessi legali. Enercom provvede alla restituzione del deposito cauzionale al termine del rapporto contrattuale tramite conguaglio sull'ultima fattura. In ogni caso, il deposito cauzionale verrà restituito nella fattura di chiusura ed entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insoluite.

**12.10** La fornitura non può essere sospesa per un debito del Cliente di valore inferiore e uguale al deposito versato. In questo caso Enercom può trattenere la somma versata a saldo del debito e addebitare nella successiva fattura l'ammontare del deposito cauzionale utilizzato che il Cliente è tenuto a versare, reintegrando così la garanzia.

## ART. 13 – Pagamento, Interessi di mora, Sospensione e Interruzione della fornitura. Risoluzione del contratto

**13.1** Il Cliente è tenuto al pagamento delle fatture entro la data di scadenza indicata sulla stessa, successiva almeno di 20 giorni rispetto alla data di emissione. Il pagamento può avvenire tramite domiciliazione bancaria /postale presso il proprio Istituto bancario o Ufficio postale con pagamento diretto in c/c o utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura , presso gli sportelli delle Poste Italiane e delle banche convenzionate e, gratuitamente, presso gli sportelli di Enercom, a tal proposito, ulteriori informazioni sono riportate in fattura.

**13.2** Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura.

**13.3** Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento , differirlo o ridurlo neanche in caso di contestazione. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di Enercom anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed accordo tra le parti

**13.4** In caso di mancato pagamento anche parziale, decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza della fattura, Enercom attiverà le procedure previste in caso di morosità del Cliente. In particolare, Enercom avrà facoltà di inviare al Cliente un preavviso di sospensione della fornitura [di seguito: "comunicazione di costituzione in mora"] a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicato il termine ultimo entro il quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto. La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti a Enercom. Qualora la costituzione in mora sia relativa a importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha accettato la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la

comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

**13.5** Enercom si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo identificato in fattura come corrispettivo CMOR come previsto dal TISEND nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

**13.6** In caso di ritardato pagamento delle fatture, Enercom addebiterà sugli importi fatturati e, per ogni giorno di ritardo, interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

**13.7** Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici: • Euro 30,00 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio delle comunicazioni di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza; • Euro 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o, nel caso dell'energia elettrica, sia stata effettuata una riduzione di potenza alternativamente; L. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; II. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al distributore per la sospensione della fornitura o la riduzione della potenza.

**Per quanto attiene esclusivamente la fornitura di gas:**

**13.8** Enercom, trascorsi inutilmente i termini indicati nella costituzione in mora, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, Enercom si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.

**13.9** Il termine di invio al distributore della richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

**13.10** Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare a Enercom la documentazione attestante l'avervenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste indicate nella lettera di costituzione in mora.

**13.11** Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Enercom ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 9 del TIMG. In tali casi Enercom si riserva la facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**13.12** Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, Enercom potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del contratto.

**13.13** Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, Enercom ha diritto di dichiarare risolto il contratto e richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del servizio di default.

**13.14** Nel caso cui al precedente comma 13.13, Enercom è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: a) copia delle fatture non pagate; b) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; c) copia della comunicazione con cui Enercom ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente; d) copia del contratto (ove disponibile); e, in subordine dell'ultima fattura pagata, e) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

**13.15** In caso di inadempimento al contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disallmentare il Punto di fornitura.

In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disallmentabile, Enercom può procedere alla costituzione in mora dello stesso mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC). Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora Enercom ha diritto di dichiarare risolto il contratto. La risoluzione del contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza qualora per il medesimo punto/i di prelievo non sia pervenuta una richiesta di switching.

**Per quanto attiene esclusivamente la fornitura di energia elettrica:**

**13.16** Il termine di invio al distributore della richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per i clienti in bassa tensione.

Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

**13.17** La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avervenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

**13.18** Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha esecuto la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

**13.19** Enercom, trascorsi inutilmente i termini indicati nella costituzione in mora, ha facoltà di richiedere la sospensione della fornitura, senza ulteriori avvisi. In tali ipotesi, Enercom si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA.

**13.20** Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avervenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste indicate nella lettera di costituzione in mora.

**13.21** Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, Enercom S.r.l. si riserva la facoltà, in ogni momento, di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**13.22** Nel caso di cui al precedente comma, Enercom potrà procedere alla risoluzione del contratto di fornitura, attivando i servizi di ultima istanza, qualora per il medesimo punto/i di prelievo non sia pervenuta una richiesta di switching.

**13.23** Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, Enercom potrà ricorrere, previa verifica di fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del contratto. Si precisa che la fattibilità tecnica dell'intervento e dei relativi oneri sono disposti dal Distributore.

**13.24** Ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, Enercom ha diritto di dichiarare risolto il contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi del TIMOE e ss.mm.ii. La risoluzione del contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei servizi di ultima istanza.

**13.25** In caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disallmentabile, Enercom può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, Enercom ha diritto di dichiarare risolto il contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati da SII.

#### ART. 14 – Rateizzazioni

**14.1** Il Cliente ha la facoltà di richiedere una rateizzazione dei corrispettivi addebitati nella bolletta e il fornitore si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accettare la richiesta. Sulla rateizzazione potranno essere applicati gli interessi previsti per il ritardato pagamento delle fatture applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali. La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00).

**14.2** Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio fornitore, Enercom si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alla rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Tale facoltà deve essere comunicata nella fattura che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.

**14.3** Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza concordata o il mancato pagamento delle fatture successive alla fattura rateizzata, entro la scadenza concordata o il mancato pagamento delle fatture successive alla fattura rateizzata, entro la scadenza delle stesse, determinerà l'immediata decadenza della validità del piano rate ed il conseguente avvio della procedura di costituzione in mora del cliente per l'intero importo inavuto.

**14.4** Le dilazioni di pagamento per i titolari di bonus sociale sono disciplinate dalla Delibera 584/2015/R/com e ss.mm.ii che rinvia all'art. 13 bis dell'Allegato A alla Deliberazione 301/2012/R/ee per quanto attiene l'EE e all'art. 12 bis dall'Allegato A alla Deliberazione ARG/gas/64/09.

#### ART. 15 – Clausola Risolutiva Espressa

**15.1** Enercom si riserva la facoltà di risolvere il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) Inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c) istanza o inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di un'istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili a Enercom, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di Enercom. In tal caso il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dal TV e dal TIVG e la fornitura verrà, comunque, garantita dal servizio di fornitura di ultima istanza; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di GN/EE non misurati; h) mancata collaborazione, da parte del Cliente, in ordine a qualsiasi adempimento/prestazione legato/a al contratto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato presentazione del Cliente agli appuntamenti fissati per le operazioni di allaccio/disdetta/distacco della fornitura; mancato reperimento, per qualsivoglia motivo, del Cliente la cui presenza – anche via telefono e comunque a distanza – si renda necessaria per l'esecuzione degli adempimenti/prestazioni legati/e al contratto; i) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; j) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d'uso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; m) in caso di switch, qualora Enercom eserciti la facoltà di revoca della richiesta di switching per le ipotesi indicate al precedente comma 5.7 disciplinate dalla regolazione vigente; n) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPG e/o CPE che sono parte integrante del contratto; o) mancata o invalida costituzione o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fidejussione, se richiesto; p) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a Enercom ai sensi del contratto; q) cessione a terzi del GN e/o dell'EE; r) mancato pagamento di fatture e relative anche ad un altro contratto in vigore, o che sia stato in vigore tra il Cliente ed Enercom; s) qualora il Distributore proceda alla sospensione tramite un intervento di interruzione dell'alimentazione del PdR/PDO, o allorché il PdR/PDO risulti chiuso o la fornitura sospesa per un qualsivoglia motivo non imputabile a Enercom; t) credit check che dovesse risultare negativo oppure a seguito di mutate situazioni del rating creditizio a insindacabile giudizio di Enercom e/o riscontro non positivo – ottenuto in qualsiasi momento tramite il portale "SCIPAFI", di cui alla legge 124/2017 e ss.mm.ii. – dei dati e/ o della documentazione trasmessi e/o forniti dal Cliente ai fini della stipulazione del contratto; u) -pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore.

#### ART. 16 – Variazioni e variazioni unilaterali del contratto e Cessione del contratto

**16.1** Il contratto reciproco, qualora suscettibile d'inserimento automatico, le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del contratto o ai corrispettivi

e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste nel contratto.

Enercom si riserva di informare il Cliente rispetto alle variazioni eventualmente intervenute, comunicandolo nella prima fattura emessa successivamente alla prima applicazione della variazione disposta.

**16.2** Nel caso di contratti su Mercato Libero, ove non sia possibile il recepimento automatico, o si renda necessaria, per giustificato motivo, l'introduzione di variazioni alle condizioni contrattuali, Enercom comunicherà al Cliente in forma scritta le variazioni previste con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Il Cliente ha la facoltà di rifiutare tali variazioni presentando richiesta di recesso secondo le modalità previste nell'art. 6.; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta secondo le modalità e termini previsti per l'esercizio di recesso. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla fattura ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. Si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formazione delle condizioni economiche e contrattuali. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazioni o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

**16.3** La comunicazione della variazione unilaterale dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri;

**16.4** Enercom potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di GN e/o EE; il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto accetta espressamente e preventivamente l'eventuale cessione da parte di Enercom del contratto. In questo caso, resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente di concordare nuove condizioni direttamente con il nuovo Fornitore.

#### ART. 17 – Fallimento

**17.1** In caso di fallimento del Cliente, il contratto è risolto immediatamente, e di diritto, alla data del deposito dell'istanza di fallimento. In tal caso, Enercom provvede a fare richiesta di chiusura del contatore al Distributore locale per cui, qualora gli organi fallimentari intendessero ottenere il proseguimento della fornitura di GN e/o EE dovrà essere sottoscritto un nuovo Contratto secondo quanto stabilito dall'art. 3. Le spese per la riapertura del contatore sono a carico del richiedente.

#### ART. 18 – Comunicazioni, Richieste di informazioni e reclami. Attivazione procedure extragiudiziali

**18.1** In ogni caso e in qualunque momento, il Cliente potrà far pervenire qualsiasi comunicazione a Enercom ai seguenti recapiti: via postale: Enercom, via S. Chiara, 9, 26013 Crema (CR); via fax, al numero 0373893543; PEC: enercom@pec.enercomsrl.it, registrandosi e accedendo all'area riservata Enercom da personal computer al link <https://my.enercom.it> e visualizzando i dati nella sezione "Gestione utenze". Eventuali reclami devono essere inoltrati con le stesse modalità e agli stessi indirizzi di cui sopra e potranno essere effettuati utilizzando il modulo allegato al contratto che è anche disponibile presso tutti gli uffici e sul sito internet [www.enercom.it](http://www.enercom.it). Le modalità di compilazione e inoltro del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno essere inoltrati anche per via telematica seguendo le istruzioni reperibili nel sito sopraindicato.

**18.2** Enercom risponde al Cliente con la massima celerità e comunque non oltre i termini previsti dal TIOV. Il Cliente può, con le stesse modalità di inoltro di cui sopra, presentare richieste di informazioni a Enercom. In caso di reclamo non estinto, il Cliente può attivare la procedura di Conciliazione, ai sensi del TIC0, anche tramite un suo delegato, compilando l'apposito Modulo di Richiesta sul sito dell'Autorità. Per avere maggiori informazioni e per utilizzare la procedura, si rimanda all'indirizzo internet <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione>. Per le controversie insorte fra un consumatore e un operatore nei settori di competenza dell'Autorità, è altresì possibile adire uno degli organismi alternativi (ADR) istituito dall'Autorità con Delibera 620/2015/E/com, consultabili alla pagina di cui sopra, e ai quali Enercom si impegna a partecipare. Per le richieste telefoniche evase dall'operatore, non sarà inviata risposta scritta.

**18.3** Restano salve le previsioni di cui al Contratto o Pdf che prevedono una specifica modalità di comunicazione.

#### ART. 19 – Indennizzi automatici - Modalità e termini di corresponsione degli indennizzi automatici

**19.1** Enercom riconoscerà al Cliente finale gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale dei servizi di vendita di cui alla TIOV; trasferirà inoltre al cliente finale gli indennizzi automatici che il Distributore gli farà pervenire per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità per il servizio di distribuzione e misura previsti dall'ARERA;

**19.2** In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti, Enercom corrisponderà al Cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 Euro. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

#### ART. 20 – Disciplina Fiscale

**20.1** Oltre al prezzo, di cui al precedente articolo 8, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e i tributi che Enercom è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti locali in relazione al contratto stesso.

**20.2** Le norme fiscali riguardanti la fornitura del GN e/o EE prevedono, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di neppure in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve presentare specifica richiesta a Enercom producendo la documentazione prevista a tale scopo. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni o/o omissioni dallo stesso effettuate. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare qualunque variazione di dati rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte e conseguenti dichiarazioni e pagamenti.

**20.3** Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da Enercom all'Amministrazione Finanziaria in ragione di mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni che il Cliente è tenuto a fornire secondo la normativa vigente, saranno oggetto di rivalsa da parte di Enercom nei confronti del Cliente stesso. Ogni rimborso da Enercom al Cliente di quanto da quest'ultimo pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Enercom ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Enercom potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti locali.

#### ART. 21 – Legge applicabile

**21.1** Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla Legge italiana

#### ART. 22 – Elezione di domicilio e Foro competente

**22.1** Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura di GN e/o EE;

**22.2** Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii., rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o domicilio del Cliente medesimo. I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del contratto, o di cui comunque Enercom entra in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii. e dal Codice in materia di protezione dei dati personali come successivamente integrato e modificato.